

## TI\_GERICHTE 14.2011.58 vom 18. April 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-04-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2011.58](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2011.58)

FR: TI\_GERICHTE 14.2011.58 du 18 avril 2011

IT: TI\_GERICHTE 14.2011.58 del 18 aprile 2011

### Erwägungen

#### E. 3

CPC);

che trattandosi di un'impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);

che proposto il 5 aprile 2011 a fronte di una sentenza intimata il 1° aprile 2011, il reclamo, dal profilo della tempestività, è senz'altro ammissibile;

che nella misura in cui l'insorgente si propone di invalidare il dispositivo sugli oneri processuali richiamando lo scritto 14 marzo 2011, con cui ha segnalato al Pretore che il debito nei confronti della precedente sarebbe stato pagato all'Ufficio di esecuzione di \_\_\_\_\_, allegando il dettaglio di pagamento/ avviso di addebito P \_\_\_\_\_ F \_\_\_\_\_, e facendo carico alla creditrice di non avere a sua volta informato il giudice dell'avvenuto pagamento dell'importo posto in esecuzione, il reclamo parrebbe destinato all'insuccesso già per motivi d'ordine procedurale;

che, infatti - per tacere del fatto che il preteso avviso di accredito a favore della creditrice, con scadenza al 15 marzo 2011, non consente ancora di ritenere con assoluta certezza che la valuta sia stata effettivamente accreditata sul conto 69-29-19 dell'UE di \_\_\_\_\_ - all'insorgente va ricordato che in base al diritto di procedura previgente, ancora applicabile, come visto, alla trattazione dell'istanza di rigetto dell'opposizione davanti al primo giudice, nella procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimento il giudice pronuncia sulla base di un'istanza scritta e corredata, se del caso, da documenti e sulla base di quanto esposto dalle parti, se del caso con la produzione dei relativi documenti a supporto delle rispettive tesi, all'udienza di contraddittorio appositamente indetta (art. 20 cpv. 1 e 2 vLEF), ritenuto che se una parte non compare, il giudice decide in base agli atti e sentita l'altra parte se comparsa (art. 20 cpv. 4 vLEF);

che, dato quanto precede, è perciò di regola esclusa la facoltà per le parti di addurre le proprie ragioni con atti, rispettivamente con iniziative procedurali (allegati integrativi, prese di posizione scritte prima dell'udienza) all'infuori di quanto previsto dall'art. 20 vLALAF, per cui - strictu iure - il convenuto avrebbe dovuto esporre quanto preteso nello scritto 14 marzo 2011 all'udienza di discussione appositamente indetta per il 1° aprile 2011, udienza alla quale però non ha partecipato;

che a ben vedere - si volesse seguire la tesi dell'insorgente - ci si potrebbe nondimeno chiedere se con l'invio della copia del preteso pagamento dell'importo posto in esecuzione, la convenuta abbia per finire reso priva di oggetto l'istanza di rigetto dell'opposizione, rispettivamente abbia in ogni modo manifestato la propria acquiescenza

di fronte alla richiesta della creditrice, ove si consideri che essa ha anche chiesto l'annullamento della citazione per la convocazione all'udienza del 1° aprile;

che un'iniziativa del genere, in questo caso, avrebbe imposto al giudice di togliere la causa ex art. 151 CPC-TI (applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 25 vLALF), rispettivamente ex art. 72 dell'allora codice di procedura civile federale, ripartendo gli oneri processuali e le ripetibili a richiesta di parte;

che la questione - sorvolta dal primo giudice, che del resto non si è nemmeno espresso sullo scritto 14 marzo 2011 dell'escussa - non ha da essere vagliata oltre, ritenuto che, in ogni modo, la convenuta è uscita soccombente dal procedimento di prima sede, avendo essa - inviando alla Pretura il menzionato dettaglio di pagamento P\_\_\_\_\_F\_\_\_\_\_ e chiedendo l'annullamento della citazione per l'udienza di discussione - di fatto riconosciuto il ben fondato dell'istanza di rigetto dell'opposizione;

che tale comportamento legittimava senz'altro il primo giudice a porre a carico della convenuta le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 180.-, come riconosciuto del resto dalla stessa insorgente nel reclamo, ove ha proprio chiesto che la tassa di giustizia fosse posta a carico della debitrice (non si può però escludere che al riguardo la stessa reclamante sia incorsa in una svista redazionale, intendendo invece che fosse la precedente a dovere sopportare tale onere, il che non muta però la situazione);

che per quanto riguarda l'indennità di fr. 300.- riconosciuta dal Pretore alla istante e qui contestata dalla convenuta nel principio, ma non nel suo ammontare, la questione meriterebbe qualche riflessione qualora tale addendo fosse riconducibile, tra l'altro, anche alla partecipazione all'udienza - ritenuta inutile dalla escussa (v. scritto 14 marzo 2011) - da parte dell'istante;

che uno scenario del genere non si è però verificato, nessuna delle parti essendo comparsa all'udienza di discussione, per cui l'assegnazione dell'indennità di fr. 300.- (non contestata, come visto, nel suo ammontare) è da ritenersi senz'altro riconducibile alla presentazione della sola istanza e non ad altri atti di procedura, che l'insorgente riteneva e ritiene superati alla luce dello scritto 14 marzo 2011 inviato alla Pretura;

che ne discende pertanto la reiezione del reclamo;

che gli oneri processuali dovrebbe seguire la soccombenza, ossia essere posti a carico della reclamante (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

che, data la particolarità della fattispecie e non essendo l'insorgente assistita da un avvocato, si prescinde tuttavia da ogni prelievo;

per questi motivi,

pronuncia:

- CO 1\_\_\_\_\_

Comunicazione alla Pretura del Distretto di \_\_\_\_\_.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Il presidente

Il segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 10'835,50, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000., contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.